

Civile Sent. Sez. U Num. 16982 Anno 2019

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Data pubblicazione: 25/06/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 27674-2017 proposto da:

EI TOWERS S.P.A., ELETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A., RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, elettivamente domiciliate in Roma, Via Panama 58, presso lo studio dell'avvocato Luigi Medugno, che le

323
/19



rappresenta e difende unitamente agli avvocati Massimiliano Molino e Giuseppe Rossi;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI ROCCA DI PAPA, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via G.P. Da Palestrina 19, presso lo studio dell'avvocato Piergiorgio Abbati, che lo rappresenta e difende;

ITALIANA DISTRIBUZIONE AUDIOTELEVIE S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza San Bernardo 101, presso lo studio dell'avvocato Gennaro Terracciano, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Romina Raponi;

- controricorrenti -

nonché contro

ENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA, RAI WAY S.P.A., PERSIDERA S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2200/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 11/05/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2019 dal Consigliere Luigi Giovanni Lombardo;

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Marcello Matera, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;

Uditi gli avvocati Luigi Medugno, Massimiliano Molino, Giuseppe Rossi e Piergiorgio Abbati.



FATTI DI CAUSA

1. – La società Reti Televisive Italiane (R.T.I.) s.p.a. impugnò, dinanzi al T.A.R. del Lazio, l'ordinanza-ingiunzione di sgombero e demolizione n. 16407 del 12/8/2003, emessa dal Comune di Rocca di Papa, con la quale le era stato ingiunto di demolire, a sua cura e spese, le postazioni di trasmissione radiotelevisiva abusivamente realizzate sul Monte Cavo Vetta (all'interno del Parco Regionale dei Castelli Romani).

Al giudizio di primo grado presero parte, oltre al Comune di Rocca di Papa, la società Italiana Distribuzione Audiotellevie (I.D.A.) s.r.l. (proprietaria dell'area nella quale erano stati realizzati gli impianti), la società Elettronica Industriale s.p.a. (divenuta cessionaria del contratto di locazione e della postazione di trasmissione da parte della R.T.I.), la Regione Lazio, il Ministero delle Comunicazioni (ora Ministero dello sviluppo economico), il Comune di Capranica Prenestina (nel cui territorio gli impianti avrebbero dovuto essere trasferiti), Rai Way s.p.a., Persidera s.p.a., nonché l'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respinse il ricorso, ritenendo che il provvedimento impugnato fosse un atto dovuto e a contenuto vincolato, dal momento che gli impianti erano stati edificati in assenza di concessione edilizia e in una zona del territorio che, in forza dello strumento urbanistico comunale, era sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità.

2. – Sull'appello proposto da R.T.I. (originaria destinataria dell'ordinanza impugnata), dalla società Elettronica Industriale s.p.a. (titolare dell'autorizzazione ministeriale per operatore di rete radiotelevisiva) e dalla società EI Towers s.p.a. (subentrata nel contratto di locazione e divenuta cessionaria del ramo d'azienda), il Consiglio di Stato confermò la pronuncia di primo grado.



3. – Per la cassazione della sentenza di appello hanno proposto ricorso le società EI Towers s.p.a., Elettronica Industriale s.p.a. e Reti Televisive Italiane s.p.a. sulla base di un unico motivo.

Ha resistito con controricorso il Comune di Rocca di Papa.

La società Italiana Distribuzione Audiotelevisie s.r.l. ha depositato controricorso adesivo al ricorso, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata.

Le altre parti, ritualmente intimare, non hanno svolto attività difensiva.

In prossimità dell'udienza, le società ricorrenti e il Comune di Rocca di Papa hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l'unico motivo di ricorso, si deduce (ai sensi dell'art. 110 c.p.a. e 362 cod. proc. civ.) il rifiuto di giurisdizione del Consiglio di Stato in ordine alla richiesta di tutela dei diritti costituzionali di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica, avanzata dalle società ricorrenti. Si lamenta che il Consiglio di Stato abbia interpretato l'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia) nel senso che, in assenza di concessione edilizia, il Comune è tenuto ad emettere ordine di demolizione anche degli impianti radiotelevisivi e che, a fronte di tale conclusione, lo stesso Consiglio di Stato abbia dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma così interpretata, pur sussistendo evidente violazione degli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost., nonché degli artt. 10, 11 e 16 della C.E.D.U.

Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, il ricorso col quale venga denunciato un rifiuto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo rientra fra i motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell'art. 362 cod. proc. civ.,



soltanto se il rifiuto sia stato determinato dall'affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda, che non possa essere da lui conosciuta; non ricorre, invece, rifiuto di giurisdizione quando si prospetti la sussistenza di un errore "*in iudicando*" o "*in procedendo*" (Cass., Sez. Un., n. 3037 del 08/02/2013; Sez. Un., n. 23395 del 17/11/2016).

Nella specie, il Consiglio di Stato non ha affatto rifiutato di pronunciarsi sulle domande proposte dalle società ricorrenti; piuttosto, ha esaminato le domande attrici, ha ritenuto che fossero infondate e le ha rigettate.

D'altra parte, dalla stessa formulazione del motivo risulta che, in questa sede, le società ricorrenti censurano l'interpretazione data dal Consiglio di Stato all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001; denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 23 legge 6/8/1990 n. 223 ("*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*"), 28 d.lgs. 31/7/2005 n. 177 ("*Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici*") e 86 d.lgs. 1/8/2003 n. 259 ("*Codice delle comunicazioni elettroniche*"); si dolgono che il Consiglio di Stato abbia ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia) se interpretato nel senso ~~che nel senso~~ di prevedere la demolizione anche degli impianti radiotelevisivi costruiti in assenza di concessione edilizia.

Trattasi, all'evidenza, della denuncia non di un rifiuto della giurisdizione, ma di pretesi *errores in iudicando* - relativi al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata - sui quali è precluso il sindacato della Corte di cassazione, trattandosi di errori che rimangono entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa (*ex multis*, Cass., Sez. Un., n. 14503 del 10/06/2013; Sez. Un., n. 8993 del 17/04/2014; Sez. Un., n. 12497 del 18/05/2017).

2. - Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna, in solido, della parte ricorrente e della

controricorrente Italiana Distribuzione Audiotelevisive s.r.l., risultate entrambe soccombenti, al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Rocca di Papa, liquidate come in dispositivo.

3. – Ai sensi dell'art. 13, comma *1-quater* D.P.R. n. 115/02, applicabile *ratione temporis*, sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma *1-bis* dello stesso art. 13.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente e la Italiana Distribuzione Audiotelevisive s.r.l., in solido, al pagamento, in favore del Comune di Rocca di Papa, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 (quindicimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma *1-quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle società ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma *1-bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, addì 4 giugno 2019.

Il Consigliere estensore



Il Primo Presidente f.f.

